

Oggetto: Comune di Tarquinia(VT) – Variante al P.R.G. di un'area sita in Via D. Sensi, da viabilità a Sottozona B3. -APPROVAZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la legge Urbanistica 17/08/1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 15/01/1972, n.8;
VISTA la L.R. 05/09/1972, n.8;
VISTA la Legge 12/06/1975, n.72;
VISTA la L.R. 08/11/1977, n.43;

PREMESSO che il Comune di Tarquinia (VT) è disciplinato ai fini urbanistici da un P.R.G. approvato con D.G.R. n.2543 del 11/07/75 ed integrata con successiva deliberazione della Giunta Regionale n.3865 del 7/11/75;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/99, con la quale il Comune di Tarquinia (VT) ha adottato la Variante al P.R.G. di un'area sita in Via D. Sensi da zona destinata a viabilità a zona B, sottozona B3;

VISTA la deliberazione consiliare n.24 del 30/06/2000, con la quale l'Amministrazione Comunale ha preso atto che a seguito del deposito degli atti ed elaborati in libera visione al pubblico, avvenuto nei modi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni avverso la Variante di che trattasi;

VISTA la nota prot. 12937 fascicolo 2874 del 12/06/01, con la quale l'Assessorato Regionale all'Ambiente "Dipartimento Ambiente e Protezione Civile"- Area 4A – Servizio 3, ha espresso parere favorevole sulla Variante in argomento, ai sensi dell'art.13 della Legge 64/74, della L.R. 72/75 e della D.G.R.L. 2649/99, con le seguenti prescrizioni:

- a) i movimenti terra dovranno essere ridotti al necessario prevedendo in ogni caso l'asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti sottoposti a rimodellamento e che dovranno essere successivamente reimpiegati per la naturalizzazione dell'intervento;
- b) dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso di intercettazione nel corso dei lavori, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori;
- c) le aree siano dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque opportunamente dimensionati secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche del luogo;



2)

- d) i fianchi degli scavi con profondità superiori ai 1,5 metri dovranno essere sostenuti da apposite sbatacchiature;
- e) le fondazioni dei muri da realizzare siano incastrate su un unico litotipo e raggiungano i termini integri dei terreni presenti sorpassando la coltre superficiale alterata;
- f) la realizzazione delle opere previste dovrà essere preceduta da una attenta analisi geologica e geotecnica con la realizzazione di indagini geognostiche per una corretta scelta del tipo e della profondità delle fondazioni, sia per la verifica diretta della presenza della falda idrica e per la valutazione dell'interferenza con le opere in progetto con le strutture ed i fabbricati adiacenti.

VISTA la nota prot. n.5412/u/f del 10/10/2001 con la quale l'Assessorato Agricoltura – Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, ha espresso parere favorevole sulla proposta urbanistica in argomento, in quanto i fondi interessati non sono gravati da diritti civici;

VISTO il parere favorevole del Servizio Igiene Pubblica Sez.2 dell'8/10/01, riportato sulla Tav.1 (Variante al P.R.G.) e sulla Tav.2 (Relazione Tecnica);

CONSIDERATO che gli atti relativi alla Variante in questione sono stati sottoposti all'esame e parere del C.R.T. 1° Sezione;

VISTO il voto n.5/4 emesso nell'adunanza del 6/06/02 con il quale il menzionato Comitato ha espresso il parere che la sopracitata Variante sia meritevole di approvazione con la condizione nel voto stesso riportata;

VISTA la nota prot.25558 del 22/11/02 con la quale l'Assessorato Regionale all'Urbanistica e Casa, ha comunicato le modifiche proposte dal C.R.T. al Comune di Tarquinia (VT), invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi dell' art.3 del 6 agosto 1967, n.765;

VISTA la deliberazione consiliare n.71 del 9/12/02, con la quale il Comune di Tarquinia (VT) ha controdedotto accettando integralmente le modifiche richieste dal C.R.T.;

RITENUTO di poter condividere il predetto voto del C.R.T. n.5/4 del 6/06/02 che viene allegato alla presente delibera e ne forma parte integrante sotto la lettera "A";

DELIBERA

Con la condizione contenuta nel voto del C.R.T. n.5/4 del 6/06/02 che forma parte integrante della presente delibera cui è allegato sotto la lettera A), con le prescrizioni contenute nel parere dell'Assessorato Regionale all'Ambiente "Dipartimento Ambiente e Protezione Civile" Area 4A – Servizio 3, reso ai sensi dell'art.13 della L.64/74, è approvata la Variante al P.R.G. di un'area sita in Via D. Sensi da zona destinata a viabilità a zona B, sottozona B3, adottata dal Comune di Tarquinia (VT) con la delibera consiliare n.92 del 30/12/99:

3)

Il progetto è vistato dal Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ed è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Tav. 1 Variante al P.R.G.
- 2) Tav. 2 Relazione Tecnica
- 3) Tav. 3 Rilievo Fotografico

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

F 1 APR. 2003





REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Direzione di Dipartimento e Urbanistica

UFFICIO DIRETTORE

(Arch. *Alessandro Bianco*)

DIPARTIMENTO TERRITORIO Roma, li

Il Direttore

(Prof. Ing. *Patrizia Cuccioletta*)

22 NOV. 2002

Adunanza del 6/6/02

Voto n. 5/4

Commissione Relatrice: Arch. Orazio Campo
Arch. Vittorio Censoni

Per Copia Conforme
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Il Segretario
Elisabetta Paris

Oggetto: **COMUNE DI TARQUINIA (VT)**

Variante al P.R.G. di un'area sita in Via D. Sensi, da viabilità a Sottozona B3
D.C.C. n. 92 del 30/12/99

VISTA la nota n. 15207 del 04/10/2000 (ns. prot. 7043/A del 12/10/2000) con la quale il Comune di Tarquinia ha qui trasmesso gli atti e gli elaborati tecnici relativi alla variante al P.R.G. in oggetto indicata.

VISTA la successiva nota n. 13135 del 18/10/2001 (ns. prot. 160214 del 19/10/2001), con la quale il Comune medesimo ha trasmesso documentazione integrativa.

SENTITA la Commissione Relatrice.

PREMESSO

Il Comune di Tarquinia, dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 2453 dell'11/07/75, ha adottato con D.C.C. n. 92 del 30/12/99, la variante al P.R.G., relativamente ad una piccola area sita in Via D. Sensi situata nel centro abitato, da zona destinata a viabilità a zona B, Sottozona B3, avverso la quale non è stata presentata alcuna osservazione come recita la D.C.C. di presa d'atto n. 24 del 30/06/2000.

Il progetto di variante al P.R.G. si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

- D.C.C. n. 92 del 30/12/99 di adozione della variante al P.R.G. ;
- D.C.C. n. 24 del 30/6/2000 di presa d'atto osservazioni non pervenute;
- Copia foglio Annunzi Legali della Provincia di Viterbo n. 151 dell'11/02/2000;
- Copia avviso di deposito e pubblicazione;
- Copia certificazione di avvenuta pubblicazione;
- Copia attestazione inesistenza gravami di uso civico;
- Copia manifesto;
- Tav. n. 1 - Variante al P.R.G. - varie scale;
- Tav. n. 2 - Relazione tecnica;
- Tav. n. 3 - Rilievo fotografico;

SEGA

- Parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Assessorato Ambiente ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 con nota prot. 12937 – fasc. 2874 del 12/06/01;
- Parere favorevole espresso dall'Assessorato Agricoltura ai sensi dell'art. 2 della L.R. 1/86, con nota prot. N. 5412/11/F del 10/10/2001;
- Parere favorevole a condizione per gli aspetti igienico-sanitari espresso in data 8/10/2001.

CONSIDERATO

L'affare di che trattasi consiste nel trasformare parte della previsione di viabilità pubblica del P.R.G. vigente in Sottozona B2 di completamento, cioè comportando, in buona sostanza, l'adozione di una variante mediante un cambio destinazione d'uso che non comporta sostanziali modificazioni sia in termini di cubatura, né tanto meno richiede il reperimento di standards urbanistici.

Si ritiene, infatti, opportuno porre in evidenza che l'area così classificata dal P.R.G. vigente approvato nel 1975, assoggettata a vincolo preordinato all'esproprio, si trova, allo stato attuale, in regime di caducazione per cessazione di efficacia ai sensi dell'art. 2 della L. 1187/68, causa l'infruttuoso decorso del termine quinquennale dallo stesso previsto.

In dipendenza di ciò la disciplina applicabile risulta essere quella prevista dalla L.R. 86/90, modificativa della L.R. 24/77, riferito alle "aree comunque prive di destinazione urbanistica" ed in tale contesto, l'Amministrazione Comunale, con ampia ed idonea motivazione, anziché procedere con la reiterazione del vincolo, ha assegnato una nuova disciplina urbanistica alla piccola area di che trattasi attraverso l'adozione di una variante urbanistica ai sensi della L. 1150/42.

Giova infatti ricordare, che per il breve tratto di viabilità prevista, congiungente i due tratti viari esistenti, di fatto non attuabile per l'eccessiva differenza di quota ma, soprattutto, per la riconosciuta disutilità della sua funzione urbanistica, non è stata mai a tal fine attivata alcuna procedura di esproprio.


L'Amministrazione Comunale ha inteso così restituire alla suddetta area la classificazione più congrua che è appunto quella di Sottozona B3 contigua.

In ragione di quanto sopra considerato, la Sezione è del

PARERE

che la variante al P.R.G. del Comune di Tarquinia (VT) adottata con D.C.C. n. 92 del 30/12/99, sia meritevole di approvazione, a condizione che il terreno interessato sia utilizzato per la realizzazione di una rampa pedonale di collegamento del tratto stradale fino all'allacciamento con la contigua viabilità, ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67.

Il Segretario del C.R.T.

Marina Fazio




Il Presidente del C.R.T.
 (Arch. Massimo Ripiversi)

